



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

Istituto Comprensivo "Leonardo Sciascia"

Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria Di 1° Grado

Via Malfà, 32 - 97019 Vittoria(RG)

Cod. Fisc.: **91002500881** – Cod. Mecc. **RGIC802008** - Tel. **+390932980592** -

E-mail: [**rgic802008@istruzione.it**](mailto:rgic802008@istruzione.it) - Sito web: [**www.icsciasciascoglitti.gov.it**](http://www.icsciasciascoglitti.gov.it)

Posta elettronica certificata: [**icsciasciascoglitti@pec.it**](mailto:icsciasciascoglitti@pec.it)

REGOLAMENTO DI ISTITUTO



APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO SEDUTA DEL 16/10/2017

PREMESSA

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza culturale e sociale, informata ai valori democratici della Costituzione italiana ed al rispetto tra le persone e fonda il suo progetto educativo sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, garantisce libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, e ripudia ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Il regolamento d'Istituto, comprendente regolamenti specifici, sulla base delle indicazioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), della Carta dei Servizi e dello Statuto degli Studenti e delle studentesse (D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e DPR 21 novembre 2007, n. 235 recante modifiche ed integrazioni), disciplina le seguenti materie:

- il funzionamento degli organi collegiali;
- Le norme di comportamento del personale docente, ATA, degli alunni e dei genitori, doveri degli alunni e sanzioni disciplinari.
- il funzionamento e l'organizzazione dell'Istituto (viaggi, visite d'istruzione e scambi culturali utilizzo degli spazi comuni, , misure per garantire la sicurezza, orario delle classi, criteri di formazione delle classi, abbigliamento, indirizzo musicale)
- i servizi amministrativi (accesso Agli atti, gestione minute spese, contributo volontario, gestione documentale, protocollo informatico e registro elettronico)

Il presente Regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, , nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana.

Le regole rappresentano un fattore importante per una positiva relazione all'interno della comunità scolastica. Quanto più tali regole sono conosciute e condivise, tanto più sono accettate e rispettate. Tutto ciò è presupposto per un corretto rapporto reciproco.

Perché la **regola** sia "VALORE" deve:

scaturire da esigenze concrete e verificabili

essere rispettata da tutti, adulti e bambini

essere costante nel tempo

Per quanto non compreso nel presente Regolamento si fa riferimento alle normative vigenti.

Ogni modificazione del presente Regolamento deve essere approvato dal Consiglio d'Istituto.

TITOLO I – ORGANI COLLEGIALI

TITOLO I ORGANI COLLEGIALI

PREMESSA

CAPO I - NORME COMUNI

- art. 1 – Organi collegiali
- art. 2 – Convocazione
- art. 3 – Validità delle sedute
- art. 4 – Surroga dei membri cessati
- art. 5 – Decadenza
- art. 6 – Ordine del giorno
- art. 7 – Verbale delle sedute

CAPO II - IL CONSIGLIO D' ISTITUTO

- art. 1 – Attribuzioni e competenze del Consiglio d’Istituto
- art. 2 – Norme di funzionamento del Consiglio d’Istituto
- art. 3 – Attribuzioni e competenze della Giunta esecutiva
- art. 4 – Norme di funzionamento della Giunta esecutiva

CAPO III – IL COLLEGIO DEI DOCENTI

- art. 1 – Compiti e competenze del Collegio Docenti
- art. 2 – Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti

CAPO IV – CONSIGLI DI CLASSE - INTERCLASSE - INTERSEZIONE

- art. 1 – Composizione del Consiglio di Classe
- art. 2 – Compiti e competenze del Consiglio di Classe
- art. 3 – Composizione del Consiglio di Interclasse
- art. 4 – Compiti e competenze del Consiglio di Interclasse
- art. 5 – Composizione del Consiglio di Intersezione
- ↳ art. 6 - Compiti e competenze del Consiglio di Intersezione

CAPO V – COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI

- art. 1 – Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti

CAPO VI – ASSEMBLEE DEI GENITORI

- ↳ art. 1 - Assemblee dei genitori
- art. 2 – Comitato dei genitori

TITOLO 1 – ORGANI COLLEGIALI

Premessa

La scuola italiana si avvale di organi di gestione, rappresentativi delle diverse componenti scolastiche, interne ed esterne alla scuola: docenti studenti e genitori. Questi organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli della scuola (classe, istituto).

I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori.

La funzione degli organi collegiali è diversa secondo i livelli di collocazione:

- è *consultiva e propositiva* a livello di base (Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione);
- è *deliberativa* ai livelli superiori (Collegio Docenti, Consiglio di Istituto).

Il regime di autonomia scolastica accentua la funzione degli Organi Collegiali.

Consiglio di intersezione - Infanzia: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del consiglio.

Consiglio di interclasse - Primaria: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del consiglio.

Consiglio di classe - Scuola Secondaria di primo grado: tutti i docenti della classe e fino a quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato, facente parte del consiglio.

Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi. E’ diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. L’elezione nei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione si svolge annualmente; si occupano dell’andamento generale della classe, formulano proposte al Dirigente Scolastico per il miglioramento dell’attività didattica, presentano proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia, si esprimono su eventuali progetti di sperimentazione. Riferimento normativo: art. 5 del Decreto Legislativo 297/1994

Collegio dei docenti

Il collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio nell’Istituto Scolastico ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Quest’ultimo si incarica anche di dare esecuzione alle delibere del Collegio. Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti da prendere. Riferimenti normativi: art. 7 del Decreto Legislativo 297/1994.

Consiglio d’Istituto

Questo organo collegiale è composto da tutte le componenti della scuola: docenti, genitori, e personale amministrativo.

Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi ed è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. Le elezioni per i consigli di circolo/istituto si svolgono ogni triennio. *Riferimento normativo art. 8 del Decreto Legislativo 297/1994.*

TITOLO 1 – ORGANI COLLEGIALI

CAPO I - NORME COMUNI

Art. 1 - Organi Collegiali

1. Gli Organi Collegiali dell'Istituto Comprensivo si articolano nei seguenti organi collegiali istituzionali:
 - Consiglio d'Istituto
 - Giunta esecutiva
 - Collegio Docenti
 - Consiglio di intersezione - scuola dell'infanzia
 - Consiglio di interclasse - scuola primaria
 - Consiglio di classe - scuola secondaria di primo grado
 - Comitato di valutazione per il servizio degli insegnanti
 - Assemblee dei genitori

Art. 2 - Convocazione

1. L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva.
2. L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d'urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all'albo.
3. Per il Consiglio d'Istituto la convocazione sarà affissa all'albo on-line, l'invio cartaceo rimarrà solo per le famiglie che non hanno un indirizzo di posta elettronica utile.
4. Il materiale sarà preparato a cura dei relatori sugli argomenti. I consiglieri potranno prendere visione di esso recandosi presso la segreteria della scuola o riceverla via posta elettronica. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente in accordo con il Dirigente Scolastico.
5. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Art. 3 - Validità sedute

1. La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
2. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti.
3. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.

Art. 4 - Surroga dei membri cessati

1. Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede secondo il disposto dell'art. 22 del DPR 416/74.
2. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico.
3. I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.

TITOLO I – ORGANI COLLEGIALI

Art. 5 - Decadenza

1. I membri dell'Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi.
2. Spetta all'Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.

Art. 6 – Ordine del giorno

1. La lettera e/o l'avviso di convocazione indicano il giorno, il luogo, l'ora di inizio e gli argomenti da trattare nella seduta, elencati a punti.
2. L'ultimo punto dell'ordine del giorno può esprimere la voce "varie ed eventuali" per trattare:
3. a) argomenti per i quali non era stato possibile prevederne l'inserimento nell'ordine del giorno;
4. b) argomenti liberamente proposti dai componenti dell'organo collegiale (la loro trattazione deve però essere approvata dall'unanimità dei presenti).
5. Gli argomenti vengono trattati nell'ordine in cui sono iscritti nell'avviso di convocazione. Potranno essere avanzate proposte d'inversione dell'o.d.g. sia da parte del Presidente, sia da parte dei consiglieri.

Art. 7 – Verbale delle sedute

1. Di ogni seduta viene redatto il processo verbale. Il segretario è scelto dal Presidente, tra i membri dell'organo collegiale.
2. Il verbale deve contenere l'oggetto delle discussioni, i nomi dei presenti e degli assenti, le delibere e l'esito delle eventuali votazioni.
3. I membri dell'Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale.
4. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico.
5. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono:
 - essere redatti direttamente sul registro;
 - se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e vidimati in ogni pagina;
 - se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
6. Il verbale viene letto ed approvato nella seduta successiva e sottoscritto anche dal Presidente.

CAPO II - IL CONSIGLIO D' ISTITUTO E LA GIUNTA ESECUTIVA

Articolo 1 – Attribuzioni e competenze del Consiglio d'Istituto

1. Il Consiglio d'Istituto ha le seguenti competenze:
 - Elabora e adotta gli indirizzi generali del Piano dell'Offerta Formativa (POF) e determina le forme di autofinanziamento;
 - Approva il Programma Annuale (PA) entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
 - Verifica lo stato di attuazione del programma entro il 30 giugno;
 - Approva le modifiche al programma annuale;

TITOLO I – ORGANI COLLEGIALI

- Approva, entro il 30 aprile, il Conto Consuntivo predisposto dal DSGA e sottoposto dal DS all'esame del Collegio dei revisori dei conti;
- Stabilisce l'entità del fondo per le minute spese;
- Ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal DS entro 30 giorni;
- Delibera sulle attività negoziali di cui nel Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- Determina i criteri e i limiti delle attività negoziali che rientrano nei compiti del DS.

Nonché

- Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche, alle condizioni ambientali, al coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe, d'Interclasse e d'Intersezione ed esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo dell'istituto.
- Indica i criteri generali in ordine alla programmazione educativa che il Collegio Docenti è tenuto ad elaborare.
- Consente l'uso di attrezzature della scuola ad altre scuole.
- Dà il proprio assenso al Comune sulle richieste d'uso degli edifici e delle attrezzature fuori dall'orario scolastico.
 - Delibera il Calendario Scolastico.
 - Delibera i criteri di vigilanza sugli alunni

Fatte salve le competenze del Collegio Docenti e dei Consigli di Classe, d'Interclasse e d'Intersezione, il Consiglio d'Istituto ha potere deliberante, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

- Adozione del Regolamento Interno dell'Istituto.
- ↳ Acquisto rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici, dei materiali di consumo per le esercitazioni.
- Definizione dei criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione.
- ↳ Promozione di contatti con altre scuole ed istituti.
- Partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo.
- Individuazione di forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto.

Art. 2 - Norme di funzionamento del Consiglio d'Istituto

Il Consiglio d'Istituto dell'I C “ Leonardo Sciascia” è composto da :

- il Dirigente Scolastico
 - rappresentanti del corpo docente
 - rappresentanti dei genitori degli alunni
 - rappresentanti del personale ATA

Le riunioni sono disciplinate dalle norme di legge e dal presente regolamento.

1. La prima convocazione del C.I., immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.
2. Nella prima seduta, il C.I. è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del C.I.. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti il C.I.
3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa.

TITOLO I – ORGANI COLLEGIALI

4. Il C.I. può deliberare anche di eleggere un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età.
5. Il presidente del C.I. è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva.
6. A conclusione di ogni seduta del C.I., singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell’ordine del giorno della seduta successiva.
7. Il C.I. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre costituire commissioni. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.I.; svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall’Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale.
8. Le sedute del C.I., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche.
9. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.
10. La pubblicità degli atti del C.I. avviene mediante affissione all’albo on-line dell’Istituto del testo delle deliberazioni adottate.
11. L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a dieci giorni.
12. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.
13. Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le giustificazioni dell’assenza. Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal C.I. con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica.

Articolo 3 – Attribuzioni e competenze della Giunta esecutiva

1. La Giunta Esecutiva ha compiti preparatori ed esecutivi dell’attività del Consiglio di Istituto a norma dell’art. 10 del D.L. n. 297/94 :
 - Predisporre la relazione sul Programma Annuale;
 - Propone il Programma Annuale all’approvazione del Consiglio d’Istituto;
 - Propone l’ordine del giorno del Consiglio di Istituto;
 - Propone le modifiche al Programma Annuale all’approvazione del Consiglio d’Istituto.
2. Su richiesta è consentita la partecipazione ai lavori della giunta al Presidente del Consiglio di Istituto.

Art. 4 - Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva

1. Il C.I. nella prima seduta, dopo l’elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA, due genitori.
2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente scolastico, che la presiede e ha la rappresentanza dell’Istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.
3. Ai lavori della Giunta viene invitato ad assistere il Presidente del Consiglio.

TITOLO I – ORGANI COLLEGIALI

CAPO III – IL COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 1 - Compiti e competenze del Collegio Docenti

1. Il collegio dei docenti è composto dal personale di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
2. La presenza al Collegio è obbligatoria per tutti i docenti. Ogni assenza dev'essere richiesta e opportunamente motivata.
3. Il Collegio dei Docenti:
 - Formula proposte e delibera in materia di funzionamento didattico.
 - Esprime un parere sul Piano delle Attività didattiche dell'Istituto
 - Cura la programmazione dell'azione educativa.
 - Adegua i programmi alle specifiche esigenze territoriali e locali.
 - Favorisce il coordinamento interdisciplinare.
 - Predispone il PTOF e ne delibera gli aspetti educativo – didattici.
 - Individua le aree di lavoro delle funzioni strumentali e i criteri per l'assunzione dell'incarico.
 - Delibera la composizione di gruppi di lavoro e commissioni.
 - Fornisce linee di indirizzo alle commissioni per il lavoro annuale, ne valuta l'operato e assume con proprie deliberazioni le proposte delle commissioni.
 - Formula proposte in merito a composizione delle classi, assegnazione dei docenti alle classi, formulazione orario delle lezioni, svolgimento delle attività scolastiche.
 - Delibera modalità, criteri e strumenti per la valutazione degli alunni.
 - Valuta periodicamente, al fine del miglioramento, l'andamento complessivo dell'azione didattica.
 - Adotta i libri di testo.
 - Adotta iniziative di sperimentazione didattica.
 - Promuove iniziative di formazione dei docenti.
 - Elege i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto e i docenti per il Comitato di valutazione.
 - Ratifica l'utilizzo dei docenti tutor per l'anno di formazione.
 - Programma e attua iniziative per il sostegno degli alunni disabili e per l'integrazione degli alunni stranieri.
 - Esprime parere per gli aspetti didattici in ordine ad iniziative di innovazione e/o di collaborazioni con enti del territorio.
 - Esprime i criteri, su indicazioni delle commissioni, dei docenti di classe e degli specialisti coinvolti, per analizzare casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni.

Art. 2 – Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in caso di sua assenza, dal docente vicario. Il D.S. quale presidente del Collegio dei Docenti, partecipa, con diritto al voto, a tutte le deliberazioni del predetto organo collegiale; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni nelle quali il Collegio dei Docenti procede all'elezione dei rappresentanti dei docenti in altri organi collegiali.
2. Il Collegio dei Docenti s'insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Attività approvato prima dell'inizio delle lezioni.
3. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo Piano annuale delle attività, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
4. Il CD, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di

TITOLO 1 – ORGANI COLLEGIALI

commissioni di lavoro e/o di studio.

5. Delle commissioni nominate dal CD possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.

Art. 3 – Dipartimenti Disciplinari

1. I Dipartimenti, costituiti nell’ambito dell’autonomia didattica organizzativa e di ricerca, rappresentano un’articolazione funzionale del Collegio dei Docenti per il sostegno alla progettazione formativa e alla didattica.
2. Essi assumono una valenza strategica per l’elaborazione e l’attuazione del Piano dell’offerta formativa, in quanto:
 - promuovono e realizzano la progettazione del curricolo per competenze
 - sostengono, nell’ottica dell’apprendimento permanente e dello sviluppo delle competenze strategiche, la continuità verticale tra le scuole
 - valorizzano la dimensione collegiale e cooperativa dei docenti, strumento prioritario per innalzare la qualità del processo di insegnamento- apprendimento
 - sono sedi di confronto deputate alla ricerca, alle scelte didattico – metodologiche e all’ampliamento della comunicazione in merito ai saperi disciplinari
 - curano la diffusione interna della documentazione educativa, allo scopo di favorire scambi di informazioni, di esperienze e di materiali didattici, con il compito di concordare scelte comuni e condivise circa il valore formativo delle proposte didattiche.
3. I dipartimenti operano nel pieno rispetto della libertà d’insegnamento del singolo docente all’interno della programmazione individuale, tenuto conto della fisionomia della classe e delle esigenze degli alunni.
4. I dipartimenti sono presieduti dal Dirigente Scolastico che, su proposta dei docenti, nomina un coordinatore di dipartimento, tenendo conto anche di esperienze e competenze di organizzare e promuovere attività di lavoro finalizzate al miglioramento della didattica.
5. I Dipartimenti sono composti dai docenti, raggruppati per discipline d’ambito secondo aggregazioni funzionali.
6. La loro composizione potrà essere modificata tenendo conto delle varie esigenze e realtà, nonché dei diversi progetti posti in essere dall’istituzione scolastica.
7. *I* dipartimenti disciplinari sono così strutturati

DIPARTIMENTI	COMPOSIZIONE	COORDINATORE
DIPARTIMENTO LINGUISTICO – LETTERARIO	Docenti di italiano Docenti di storia Docenti di geografia Docenti di lingua straniera Docenti di religione	n.1 docente
DIPARTIMENTO SCIENTIFICO – TECNOLOGICO	Docenti di matematica Docenti di scienze Docenti di TECNOLOGIA	n.1 docente
DIPARTIMENTO DEI LINGUAGGI NON	Docenti di ed. artistica Docenti di ed. musicale Docenti di	n.1 docente

TITOLO 1 – ORGANI COLLEGIALI

VERBALI	strumento musicale Docenti di ed. fisica	
DIPARTIMENTO INTEGRAZIONE E INCLUSIONE	Docenti di sostegno	n.1 docente

8. I compiti dei dipartimenti sono:

- ~ Concordare ad adottare nuove strategie di insegnamento secondo una didattica laboratoriale
- ~ Individuare le conoscenze, le abilità e le competenze in uscita con riferimento al Curricolo verticale di Istituto.
- ~ Definire gli standard minimi richiesti a livelli di conoscenze e competenze.
- ~ Definire i criteri della valutazione per competenze.
- ~ Definire le modalità attuative del piano di lavoro disciplinare.
- ~ Progettare e coordinare lo svolgimento di prove di verifica disciplinari comuni in ingresso, intermedie e finali.
- ~ Progettare interventi di recupero e sostegno didattico.
- ~ Proporre l'adozione di libri di testo, di sussidi e di materiali didattici.
- ~ Proporre percorsi di autoaggiornamento, aggiornamento, formazione.

9. Le riunioni dipartimentali si svolgono nei tempi fissati dall'art. 29 del C.C.N.L. vigente, non superando di norma 40 ore annuali comprensive delle convocazioni ordinarie e straordinarie del collegio docenti.

10. Ciascun incontro sarà finalizzato all'individuazione e formulazione, in seguito a discussione, delle proposte da presentare al Collegio dei docenti. Le proposte:

- vengono approvate a maggioranza semplice dei docenti presenti;
- non possono essere in contrasto con il P.t.O.F. e con il Regolamento d'Istituto, pena la loro validità;
- una volta approvate dal dipartimento vengono portate alla deliberazione del Collegio docenti;
- le delibere così assunte non possono essere modificate né rimesse in discussione, fino a che non si presentino elementi di novità che richiedano nuova discussione, nuova elaborazione e procedura deliberante;
- la discussione e le proposte sono riportate a verbale ;

11. Ciascun docente:

- ha l'obbligo contrattuale (ex. art. 29 C.C.N.L. vigente) di partecipare alle riunioni di Dipartimento;
- ha il diritto di richiedere al coordinatore che vengano messi all'ordine del giorno argomenti da discutere;
- in caso di assenza per motivi giustificati deve avvisare il coordinatore e giustificare l'assenza per iscritto al Dirigente scolastico.

12. Le riunioni del Dipartimento sono convocate dalla dirigenza o, d'intesa con il Dirigente Scolastico, dal Coordinatore di settore; fatto salva la calendarizzazione del Piano annual delle attività.

13. Le riunioni dipartimentali si svolgono in vari momenti dell'anno scolastico ed hanno la durata di almeno 1,5 h per incontro.

TITOLO I – ORGANI COLLEGIALI

CAPO IV – CONSIGLI DI CLASSE - INTERCLASSE - INTERSEZIONE

Art. 1 – Composizione del Consiglio di Classe

1. Il Consiglio di Classe è costituito dal Dirigente Scolastico, dai docenti della classe e dai rappresentanti eletti dai genitori degli alunni. Il Consiglio di classe è inoltre aperto a tutti i genitori degli alunni della classe come uditori e se interpellati possono avere diritto di parola.
2. Al Consiglio di classe partecipano a pieno titolo anche i docenti delle attività alternative destinate agli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, mentre i docenti che svolgono attività di operatore tecnologico o psicopedagogico partecipano a solo titolo consultivo.
3. I docenti di sostegno, essendo contitolari della classe in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica nonché alla elaborazione e verifica delle attività di competenza del Consiglio (art.915 del D.L. 16 aprile 1994 n.297).
4. Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un docente, membro del consiglio, suo delegato; le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal Dirigente ad un docente membro del Consiglio stesso.
5. Il lavori del Consiglio di Classe sono preparati e coordinati da un docente Coordinatore di classe.

Art. 2 - Compiti e competenze del Consiglio di Classe

1. Al Consiglio di Classe spetta redigere per ogni classe la seguente documentazione:
 - Registro dei Verbali, da tenere sempre aggiornato e da conservare in presidenza.
 - Piano di Lavoro della Classe, che comprende la presentazione della classe, le attività comuni, gli obiettivi educativi e didattici comuni a tutte le discipline, i criteri comuni di conduzione della classe, le attività comuni e le attività di livello, il piano d'intervento per gli alunni disabili e con problemi di disagio, le attività integrative, le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione programmati, le attività di fine anno scolastico, le attività di orientamento, i criteri di valutazione.
 - Piani di Lavoro dei Singoli Insegnanti, che devono comprendere la situazione di partenza degli alunni, gli obiettivi relativi all'area cognitiva e non cognitiva riferiti alla disciplina, la pianificazione temporale delle attività e dei contenuti previsti in relazione agli obiettivi, la metodologia e i mezzi didattici che si prevedono di impiegare, le verifiche e le valutazioni previste per materia, le eventuali attività di recupero, la relazione finale.
2. Al Consiglio di classe completo della componente genitori spetta:
 - Formulare proposte al Collegio Docenti in ordine all'azione educativa e didattica.
 - Agevolare i rapporti tra Docenti, Genitori ed Alunni.
 - Esprimere parere sull'adozione dei libri di testo.
 - Dare parere sui progetti presentati dai Docenti.
 - Verificare l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi.
 - Approvare interventi di esperti, viaggi e visite d'istruzione, adesione a progetti e iniziative che provengono dal territorio.
3. Al Consiglio di Classe, con la sola presenza dei docenti, oltre alla valutazione periodica e finale degli alunni, spetta:
 - Individuare la situazione di partenza degli alunni.
 - Individuare gli alunni con Bisogni educativi speciali
 - Programmare le attività educative e didattiche da svolgere nell'intero anno scolastico (sulla base della programmazione educativa formulata dal Collegio Docenti).
 - Controllare periodicamente l'andamento complessivo dell'attività didattica e proporre eventuali adeguamenti del programma di lavoro.

TITOLO 1 – ORGANI COLLEGIALI

- Osservare periodicamente i processi di apprendimento e di maturazione socio - affettiva di ogni alunno.
 - Individuare eventuali problemi e difficoltà da risolvere per una positiva partecipazione di tutti gli alunni all'attività di classe.
 - Affrontare i problemi di disadattamento scolastico e sociale.
 - Coordinare le varie attività dei Docenti.
 - Deliberare, in sede di valutazione finale, se ammettere o no alla classe successiva o agli esami di licenza media gli alunni.
4. Il Consiglio di Classe si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni ed è convocato dal Dirigente Scolastico. In casi eccezionali il coordinatore, ottenuta l'autorizzazione del Dirigente scolastico, può invitare alla seduta, tramite il diario degli alunni, tutti i genitori della classe.
 5. Dura in carica un anno. Le riunioni del Consiglio di Classe sono programmate all'inizio di ogni anno scolastico nel Piano Annuale delle Attività predisposto dal Dirigente scolastico.

Art. 3 – Composizione del Consiglio di Interclasse

1. **Il Consiglio d'Interclasse** nella scuola primaria è composto da tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate
2. Fanno parte del consiglio di Interclasse anche i docenti di sostegno che sono contitolari a tutti gli effetti delle classi interessate.
3. Il Consiglio di Interclasse è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un docente, membro del consiglio, suo delegato; le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal Dirigente ad un docente membro del Consiglio stesso.

Art. 4 - Compiti e competenze del Consiglio di Interclasse

1. Al Consiglio di Interclasse completo della componente genitori spetta:
 - Formulare proposte al Collegio Docenti in ordine all'azione educativa e didattica.
 - | Agevolare i rapporti tra Docenti, Genitori ed Alunni.
 - Esprimere parere sull'adozione dei libri di testo.
 - | Dare parere sui progetti presentati dai Docenti.
 - Verificare l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi.
 - Approvare interventi di esperti, viaggi e visite d'istruzione, adesione a progetti e iniziative che provengono dal territorio.
2. Al Consiglio d'Interclasse, con la sola presenza dei Docenti, spetta:
 - | Realizzare il coordinamento didattico.
 - | Prendere accordi in relazione alla valutazione quadrimestrale.
3. Agli insegnanti di ogni classe, riuniti in modulo spetta, in sede di scrutinio finale:
 - └ Decidere la non ammissione degli alunni alla classe o al biennio successivo in base alla relazione predisposta dagli insegnanti.
4. Il Consiglio di Interclasse si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni ed è convocato dal Dirigente Scolastico con preavviso scritto, almeno 5 giorni prima e con indicazione dell'ordine del giorno, o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri. In casi eccezionali il coordinatore, ottenuta l'autorizzazione del Dirigente scolastico, può invitare alla seduta, tramite il diario degli alunni, tutti i genitori della classe.
5. Dura in carica un anno. Le riunioni del Consiglio di Interclasse sono programmate all'inizio di ogni anno scolastico nel Piano Annuale delle Attività predisposto dal Dirigente scolastico.

TITOLO I – ORGANI COLLEGIALI

Art. 5 – Composizione del Consiglio di Intersezione

1. Il Consiglio di Intersezione nella scuola dell'Infanzia è composto da tutti i docenti delle sezioni e da un rappresentante dei genitori degli alunni per ciascuna sezione.
2. Fanno parte del consiglio di Intersezione anche i docenti di sostegno che sono contitolari delle sezioni interessate.

Art. 6 - Compiti e competenze del Consiglio di Intersezione

1. Il Consiglio di Intersezione è presieduto dal Dirigente scolastico oppure da un docente delegato, dura in carica un anno e ha il compito di:
 - formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica
 - agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni
 - In particolare esercita le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione
2. Il Consiglio d'Intersezione è convocato dal Dirigente scolastico , con preavviso scritto, almeno 5 giorni prima e con indicazione dell'ordine del giorno, o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri. In casi eccezionali il coordinatore, ottenuta l'autorizzazione del Dirigente scolastico, può invitare alla seduta tutti i genitori della sezione.
3. Le riunioni del Consiglio di Intersezione sono programmate all'inizio di ogni anno scolastico nel Piano Annuale delle Attività predisposto dal Dirigente scolastico.

CAPO V – COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI

Art. 1 - Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti

1. Il Comitato di Valutazione:
 - ☐ Provvede alla valutazione del servizio dei docenti che ne facciano richiesta.
 - ☐ Esprime un parere obbligatorio sul periodo di prova dei docenti a tempo indeterminato.
2. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico:
 - per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un periodo non superiore all'ultimo triennio;
 - alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti;
 - ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
3. Dura in carica un anno ed i suoi membri sono eletti in seno al Collegio dei Docenti (un docente di scuola dell'infanzia, due docenti di scuola primaria e un docente della scuola secondaria).
4. Le funzioni di segretario sono attribuite ad uno dei docenti membri del Comitato stesso.

CAPO VI – ASSEMBLEE DEI GENITORI

Art. 1 - Assemblee dei genitori

1. I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea tra di loro per discutere di problemi che riguardino aspetti di carattere generale della scuola o delle classi frequentate dai propri figli.
2. Le assemblee possono essere di singole classi o di istituto.

TITOLO 1 – ORGANI COLLEGIALI

3. Hanno titolo a convocare l'assemblea dei genitori i rappresentanti di classe eletti nei consigli di classe, dandone preventiva informazione al dirigente (con indicazione specifica degli argomenti da trattare) e chiedendo l'uso dei locali scolastici.
4. Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il dirigente e i docenti della classe.
5. Le assemblee dei genitori possono anche essere convocate dai docenti della classe.

Art. 2 - Comitato o Associazione di genitori

1. I Rappresentanti dei Genitori dei Consigli di Classe, d’Interclasse e di Intersezione possono formare un Comitato Genitori.
2. Il Comitato Genitori si organizza secondo proprio statuto allo scopo di
 - a. costruire esperienze di vita associativa, conoscenza reciproca ed impegno comune tra studenti, genitori, insegnanti, personale scolastico e cittadini ed anche altre forme associative, tramite scambi, collaborazioni e gemellaggi nazionali ed internazionali;
 - b. promuovere attività educative e formative, di informazione e aggiornamento, anche professionale, di promozione ed espressione culturale, di crescita civile, dirette soprattutto agli associati e organizzate in proprio ed in collaborazione con altri enti;
 - c. sostenere gli eventi organizzati dall’Istituto e aperti al pubblico per sviluppare il suo ruolo di promotore culturale nel territorio;
 - d. sostenere la pubblicizzazione delle produzioni degli studenti realizzate durante le esercitazioni per valorizzare i giovani talenti;
 - e. sostenere le esperienze di studio scambio culturale con altre scuole europee dello stesso indirizzo;
 - f. promuovere ogni altra iniziativa atta a perseguire i fini dell’Associazione